



**Tribunale di Cremona
Esecuzioni immobiliari**

DECRETO DI DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO

Il giudice dell'esecuzione,
visti gli atti del procedimento esecutivo R.G.E. n. 45/2018;

premesse

- che con ordinanza in data 20.09.2019 veniva autorizzata la vendita dell'immobile pignorato sito in Comune di Sospiro, Strada Provinciale 87, denominata "via Giuseppina", identificato al Catasto Censito al NCEU del Comune di Sospiro (CR) come segue:

Foglio 10, mapp. 102 sub. 502 (ex mapp. 501) Via Giuseppina n.5, p.T – CAT D/7 , rendita catastale €.13.225,20 (capannone e uffici)

Foglio 10, mapp. 102, sub. 3, Via Giuseppina n.5, p.1 – cat. A/2, cl.4, consistenza 6,5 vani, sup. cat. 145 mq, rendita catastale €.2436,41 (abitazione);

- che, a seguito della vendita senza incanto tenutasi in data 21/4/2022 il bene staggito veniva aggiudicato, a seguito di gara con altri offerenti, al prezzo di €.401.500,00. (prezzo offerto €.200.000,00 - cauzione versata €.20.000,00);

- che l'aggiudicatario ha versato una cauzione di € 20.000,00;

rilevato

che l'aggiudicataria non ha versato il saldo prezzo nel termine fissato nell'ordinanza di vendita;

che l'aggiudicataria non ha depositato istanza di rimessione in termini;

che, pertanto, deve essere dichiarata decaduta dall'aggiudicazione,

visti gli articoli 587 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c.,

DICHIARA

la decadenza di dall'aggiudicazione dei beni sopraindicati,

DISPONE

l'acquisizione all'attivo della procedura della somma di € 20.000,00 versata da detto aggiudicatario a titolo di cauzione;

RITENUTO

Che il compendio pignorato veniva aggiudicato alla società decaduta per la somma di €.401.500,00 a seguito di ben 48 rilanci ed il sostanziale raddoppio del prezzo di base partenza (€.200.000,00); che ricorrono fondate ragioni per rimettere in vendita il bene ad un prezzo superiore a quello con cui si è svolto il primo esperimento di vendita;

DISPONE

che il Delegato riprenda le operazioni di vendita, fissando autonomamente termini e date per provvedere alle vendite, e, con **prezzo base di vendita pari a € 250.000,00**, sulla base della precedente ordinanza di delega e secondo quanto di seguito indicato:

Nel caso si proceda per un **credito fondiario**

FISSA

termine di centoventi giorni dal decreto previsto dall'art. 574 c.p.c. ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione entro il quale l'aggiudicatario o l'assegnatario che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dall'art. 41, co. 5 d. lgs. n. 385 del 1993 dovranno provvedere a versare direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa, con l'avvertimento che il mancato versamento nel termine stabilito è considerato inadempimento ai sensi dell'art. 587 c.p.c.

DISPONE

Che il delegato, per quanto non modificato dal presente provvedimento, in particolare in ordine al prezzo di vendita, proceda seguendo quanto già indicato nell'ordinanza di vendita del 20.09.2022.

AVVERTE

Che nel caso in cui, nei prossimi esperimenti di vendita, si rilevassero comportamenti volti a concretizzare turbativa d'asta, si valuterà la segnalazione degli stessi alla Procura della Repubblica.

Si comunichi anche all'aggiudicataria decaduta.

Cremona, 03.10.2022

Il giudice dell'esecuzione
GOP avv. Simona Fiori

